



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 18

Data 05/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018

L'anno duemilasedici, questo giorno cinque del mese di aprile alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica;
- ogni modifica alla dotazione organica dell'ente deve rispettare il principio dell'invarianza della spesa;
- nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale rientrano anche le disponibilità di personale derivanti da mobilità volontaria e per progressioni verticali;
- che il dl 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89, e il dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, nr. 114, hanno introdotto significative novazioni in relazione alle disposizioni vincolistiche in materia di personale;
- è abrogato l'art. 76 comma 7 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 133/2008, in materia di rapporto percentuale tra le spese di personale e le spese correnti, che prevedeva il divieto assoluto di assunzione per gli enti nei quali il predetto rapporto fosse superiore al 50%;
- l'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008 è stato interamente riformulato, di talché i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica; i predetti organismi sono tenuti a rispettare "il principio di riduzione dei costi di personale", il cui perseguimento è assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce specifici criteri e modalità di attuazione; mentre le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona e le farmacie, pur essendo escluse dai predetti limiti, sono comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati (cfr. deliberazione Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 172/2014 PAR);
- è modificato l'art. 9 comma 28 del decreto legge nr. 78/2010 (che riconduceva la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009) e pertanto tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato comma 557 dell'art. 1 l. 296/2006 (art. 11 comma 4-bis dl 90/2014), dovendosi intendere operante per tali Enti il vincolo corrispondente al totale della spesa per assunzioni flessibili sostenuto nel 2009;
- mentre trova conferma la disciplina dell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, tra cui le Unioni, alla luce del quale "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55". (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, successivamente dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, infine dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012)";

- che l'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 (legge stabilità 2015) prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la nuova legge di stabilità legge 28 dicembre 2015, nr. 208, incrementa la limitazione al *turn over* per regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, mentre trova conferma la disposizione che riconosce alle unioni di comuni la facoltà ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ed introduce misure confermatrici delle limitazioni, a decorrere dal 2016, all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che:

- questo Ente non è sottoposto all'obiettivo relativo al patto di stabilità interno;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr 3/2015 del questo Ente ha costituito l'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, quale proprio organismo strumentale, privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale;
- con deliberazione di Giunta nr 13 del 27/03/2015 è stata approvata la dotazione organica iniziale, nonché i progetti organizzativo-funzionali dei servizi assegnati all'Istituzione medesima;
- l'art. 1 comma 450, introduce il comma 31-quinquies all'art. 14 del dl 78/2010, in virtù del quale per i comuni che esercitano in forma associata le proprie funzioni fondamentali, mediante unione o convenzione le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;
- in ossequio ai consolidati orientamenti della Magistratura contabile è stata condivisa con gli Enti aderenti **una considerazione sostanziale della spesa di personale**, tale per cui alla spesa di personale propria di ciascun Comune aderente occorre sommare la quota parte di quella sostenuta dall'Unione;
- ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008 nella sua attuale formulazione, i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica; i predetti organismi sono tenuti a rispettare "il principio di riduzione dei costi di personale", il cui perseguimento è assicurato mediante l'adozione da parte dell'amministrazione di riferimento di un proprio atto di indirizzo che definisce specifici criteri e modalità di attuazione; mentre le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona e le farmacie, pur essendo escluse dai predetti limiti, sono comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale

coerente con la quantità dei servizi erogati (cfr. deliberazione Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 172/2014 PAR);

- Ai fini del computo della spesa di personale dell'Istituzione da imputare a carico dell'Unione si fa riferimento alle modalità ed ai parametri elaborati nella Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie 14/AUT/2011/QMIG;
- L'Istituzione ha approvato con propria separata deliberazione di CDA le proprie linee di indirizzo in materia di politica di personale, ai sensi dell'art 11 del Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione;
- la spesa di personale sostenuta per l'esercizio 2015 definita alla luce dei criteri sopra indicati, comporta il rispetto dei vincoli di spesa rispetto al dato consuntivo relativo al valore dell'annualità 2008;
- per l'anno 2016 la spesa di personale programmata risulta complessivamente in linea con il rispetto del vincolo di cui sopra, anche alla luce delle considerazioni espresse in relazione alla spesa dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, per la quale trova applicazione, pur essendo esclusa dai predetti limiti, il rispetto dell'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati;
- in relazione a tale obbligo si ritiene congruente valutare i parametri organizzativo funzionali prescritti dalla normativa regionale per assicurare il mantenimento dei criteri dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari;
- che risulta rispettato il limite annuo di cui al richiamato art. 9 comma 28 del citato decreto legge nr. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, nella misura corrispondente al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesime tipologie contrattuali, essendo l'Ente in linea con il rispetto, anche per l'anno in corso, dell'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della l. 296/2006;
- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i., non si evidenziano situazioni di soprannumerarietà di personale o comunque di eccedenza, anche temporanea, in relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'Ente;

Richiamato:

- gli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, ai sensi dei quali gli enti provvedono periodicamente e alla ridefinizione delle dotazioni organiche e comunque ove ciò risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; ed inoltre che le variazioni delle dotazioni organiche già determinate siano approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; ed ancora che relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate da processi di trasferimento di funzioni provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, alla luce del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, ed inoltre prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le predette procedure di mobilità;
- l'art. 1 comma 47 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo

indeterminato sono consentiti trasferimenti per mobilità tra le amministrazioni sottoposte al regime di limitazione;

- Part. 91 del t.u. enti locali ai sensi del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;

Rilevato che:

- nell'ambito del percorso di riordino territoriale per l'esercizio associato di alcune funzioni fondamentali ai sensi del dl 78/2010 e della L.R. 21/2012 sono state trasferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una serie di funzioni a cura di tutti e nove i Comuni aderenti: SUAP, informatica, cultura e turismo, funzioni di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, Protezione civile, Centrale Unica di Committenza, Comunicazione ed Ufficio Stampa, Gestione del Personale;
- nell'ambito del predetto percorso sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese diverse unità di personale, mentre altre sono assegnate con l'istituto del comando;
- occorre completare il percorso individuato con propria precedente deliberazione nr. 79/2014, in relazione al riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale ai sensi della L.R. 12/2013 e sulla scorta del programma di riordino approvato in sede di Comitato di distretto socio-sanitario, che individua l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e per essa la propria Istituzione Servizi Sociali educativi e culturali quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali a livello distrettuale e pertanto, titolare della gestione diretta pubblica dei seguenti servizi: Casa Residenza Anziani di Castiglione dei Pepoli; Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi accessori; i servizi dell'area anziani e dei servizi dell'area adulti con disabilità; i Servizi Educativi 0-3 anni ed il servizio di integrazione scolastica e coordinamento pedagogico; i servizi afferenti le politiche abitative e l'area della vulnerabilità sociale di ulteriori servizi conseguenti al ritiro graduale della delega all'AUSL;
- tali attività avranno tempistiche di attuazione graduale negli esercizi 2016 e 2017, come previsto dagli specifici progetti organizzativi-funzionali;
- sono tuttora in corso le iniziative per il completamento del percorso di riordino territoriale ed istituzionale, di attuazione della L. 56/2014 e L.R. 13/2015, sia in relazione alla costituzione della Città Metropolitana, sia in relazione alla ridefinizione dei compiti e delle funzioni di c.d. area vasta, nonché l'obbligo di esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (se comuni montani) e di alcune soltanto di essi per gli altri Comuni, di cui al percorso di riordino territoriale disciplinato dalla L.R. 21/2012, in attuazione del dl 78/2010, ad oggi in corso di slittamento per effetto del tradizionale decreto mille proroghe al 31 dicembre 2016;

Vista:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 2/2015 con la quale fu approvata la ridefinizione della dotazione organica ed il contestuale congelamento dei posti per effetto del trasferimento di funzioni e servizi all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, nonché la programmazione triennale della spesa di personale 2015-2018;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 69/2015 recante "programmazione fabbisogno di personale 2016-2018, primo stralcio 2016";

Considerata pertanto la necessità di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale 2016-2018 sulla base degli indirizzi che seguono recependo anche le linee di indirizzo formulate in tal senso dal CDA dell'Istituzione servizi sociali educativi e culturali dello scrivente Ente:

per quanto concerne l'Unione:

- a) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell'ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio, con particolare riferimento al Servizio di Gestione Associata del Personale ed al Servizio Finanziario;
 - b) prevedere la proroga al 31.12.2016 della convenzione con la Città Metropolitana per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68, come tale escluso dal computo dei limiti riferiti alla spesa di personale;
 - c) prevedere l'avvio delle procedure di stabilizzazione per il personale a tempo determinato per il quale ricorrano i requisiti di legge, secondo le procedure di cui all'art. 4 dl 101/2014;
 - d) di prevedere, in relazione al Servizio associato di Polizia municipale, per i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, in corso di attivazione con decorrenza 1° giugno 2016, l'assunzione a tempo determinato, per mesi sei, di nr. 01 unità di personale, cat. C, profilo professionale "agente di polizia municipale", in relazione alla necessità di assicurare il supporto alle procedure di rilevazione delle infrazioni al c.d.s., finanziato ai sensi dell'art. 208 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 285/92, alla luce del quale: "la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro";
 - e) che in relazione alla spesa ed alle facoltà assunzionali sia ragionevole formulare una considerazione cumulata tra i comuni medesimi e l'Unione mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva, anche riportando nell'anno successivo i margini di spesa originati da cessazione di personale, per tutti gli Enti aderenti, eventualmente non utilizzati nel triennio precedente;
 - f) prevedere l'attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per un ammontare complessivo massimo pari ad € 15.000,00, in relazione all'accrescimento dei servizi svolti in forma associata con particolare riferimento: Servizio Associato di Polizia Municipale, Servizio Unico Attività Produttive;
- per quanto riguarda l'Istituzione Servizi Sociali educativi e culturali dell'Unione
- g) di prevedere che le spese di personale afferenti l'Istituzione servizi sociali, educativi e culturali, pur non essendo soggette ai limiti previsti per l'Unione, ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008, siano comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi coerente con la quantità dei servizi erogati, in funzione dei parametri e dei livelli quantitativi richiesti dalla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - h) di prevedere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la continuità dei servizi assistenziali e di rispettare i parametri organizzativi funzionali previsti dalla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari, nonché al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza ed il progressivo ritiro delle deleghe all'AUSL, in relazione agli specifici interventi specificatamente previsti nei singoli progetti organizzativi-funzionali che qui integralmente si richiamano;
 - i) prevedere il superamento del precariato nel settore educativo scolastico, ai sensi della circolare nr. 3/2015 del 02/09/2015 del Dipartimento della Funzione con riferimento al personale assegnato ai servizi comunali d'infanzia 0-3 anni, oggetto di delega allo scrivente Ente con decorrenza per l'a.s. 2016-2017, al fine di poter garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso servizio, strettamente connesso ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione ed educazione (artt. 33 e 34 della Costituzione);
 - j) prevedere la sostituzione del personale assegnato ai servizi accreditati (CRA, SAD, CDA) che cesserà il proprio rapporto di lavoro per congedo nel corso del triennio 2016-2018;

- k) prevedere l'attivazione di procedure concorsuali per assicurare la dotazione prevista nell'ambito del protocollo condiviso con l'azienda AUSL di Bologna per l'attuazione del programma di riordino per l'unica forma pubblica di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed il ritiro delle deleghe a livello distrettuale, con riferimento al profilo di assistente sociale, cat. D, da destinare al Servizio Sociale Territoriale, Servizio Sociale Professionale, al fine di assicurare l'implementazione del modello multi-target a livello territoriale;
- l) prevedere l'attivazione di procedure concorsuali o altre forme di fornitura per assicurare le prestazioni del servizio infermieristico e fisioterapico Casa Residenza Anziani Castiglione dei Pepoli, in funzione dei parametri normativamente previsti in relazione al numero degli ospiti, attualmente assicurate tramite somministrazione di lavoro temporaneo;
- m) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell'ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio, con particolare riferimento all'Area Educativa, Area delle politiche abitative ed Area Famiglie minori e vulnerabilità sociale, come da progetti organizzativi funzionali in corso di approvazione;
- n) prevedere l'attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per l'accrescimento dei servizi accreditati, nella misura massima di € 15.000,00;

di prevedere infine:

- o) la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché in funzione dei predetti vincoli conseguenti dal concorso del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- p) che la predetta programmazione possa subire variazioni, integrazioni o modificazioni nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

DATO ATTO che:

- gli indirizzi come sopra espressi troveranno valorizzazione contabile nella previsione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria per l'esercizio in corso;
- ai fini del computo della spesa di personale dell'Istituzione da imputare a carico dell'Unione si fa riferimento alle modalità ed ai parametri elaborati nella Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie 14/AUT/2011/QMIG;
- per l'anno 2016 la spesa di personale programmata risulta complessivamente in linea con il rispetto del vincolo di cui sopra, anche alla luce delle considerazioni espresse in relazione alla spesa dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, per la quale trova applicazione, pur essendo esclusa dai predetti limiti, il rispetto dell'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati;
- nel rispetto delle linee di indirizzo espresse nell'ambito della propria autonomia organizzativa ogni intervento comunque determinante un maggior onere della spesa di personale, come complessivamente intesa, ivi compresa la definizione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, dovrà essere comunque previamente subordinato alla verifica del rispetto dei parametri conseguenti alla partecipazione del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla luce degli indirizzi e dei parametri applicativi vigenti, coordinandola con i comuni aderenti, anche attraverso forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTI:

lo statuto dell’Ente;

il T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

il d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 N. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dei servizi interessati, nonché il parere di conformità da parte del Segretario, come da certificazione allegata;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il programma triennale di fabbisogno del personale 2016-2018, sulla base degli indirizzi che seguono:

per quanto concerne l’Unione:

- a) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell’ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio, con particolare riferimento al Servizio di Gestione Associata del Personale ed al Servizio Finanziario;
- b) prevedere la proroga al 31.12.2016 della convenzione con la Città Metropolitana per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, come tale escluso dal computo dei limiti riferiti alla spesa di personale;
- c) prevedere l’avvio delle procedure di stabilizzazione per il personale a tempo determinato per il quale ricorrano i requisiti di legge, secondo le procedure di cui all’art. 4 dl 101/2014;
- d) di prevedere, in relazione al Servizio associato di Polizia municipale, per i Comuni di Castel d’Aiano, Marzabotto e Vergato, in corso di attivazione con decorrenza 1° maggio 2016, l’assunzione a tempo determinato, per mesi sei, di nr. 01 unità di personale, cat. C, profilo professionale “agente di polizia municipale”, in relazione alla necessità di assicurare il supporto alle procedure di rilevazione delle infrazioni al c.d.s., finanziato ai sensi dell’art. 208 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 285/92, alla luce del quale: “la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”;
- e) che in relazione alla spesa ed alle facoltà assunzionali sia ragionevole formulare una considerazione cumulata tra i comuni medesimi e l’Unione mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell’invarianza della spesa complessiva, anche riportando nell’anno successivo i margini di spesa originati da cessazione di personale, per tutti gli Enti aderenti, eventualmente non utilizzati nel triennio precedente;
- f) prevedere l’attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per un ammontare complessivo massimo pari ad € 15.000,00, in relazione all’accrescimento dei servizi svolti in forma associata con particolare riferimento: Servizio Associato di Polizia Municipale, Servizio Unico Attività Produttive;

per quanto riguarda l’Istituzione Servizi Sociali educativi e culturali dell’Unione

- g) di prevedere che le spese di personale afferenti l'Istituzione servizi sociali, educativi e culturali, pur non essendo soggette ai limiti previsti per l'Unione, ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008, siano comunque tenute a rispettare l'obbligo di mantenere un livello di costi coerente con la quantità dei servizi erogati, in funzione dei parametri e dei livelli quantitativi richiesti dalla normativa regionale in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - h) di prevedere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la continuità dei servizi assistenziali e di rispettare i parametri organizzativi funzionali previsti dalla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari, nonché al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza ed il progressivo ritiro delle deleghe all'AUSL, in relazione agli specifici interventi specificatamente previsti nei singoli progetti organizzativi-funzionali che qui integralmente si richiamano;
 - i) prevedere il superamento del precariato nel settore educativo scolastico, ai sensi della circolare nr. 3/2015 del 02/09/2015 del Dipartimento della Funzione con riferimento al personale assegnato ai servizi comunali d'infanzia 0-3 anni, oggetto di delega allo scrivente Ente con decorrenza per l'a.s. 2016-2017, al fine di poter garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, in presenza delle esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso servizio, strettamente connesso ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione ed educazione (artt. 33 e 34 della Costituzione);
 - j) prevedere la sostituzione del personale assegnato ai servizi accreditati (CRA, SAD, CDA) che cesserà il proprio rapporto di lavoro per congedo nel corso del triennio 2016-2018;
 - k) prevedere l'attivazione di procedure concorsuali per assicurare la dotazione prevista nell'ambito del protocollo condiviso con l'azienda AUSL di Bologna per l'attuazione del programma di riordino per l'unica forma pubblica di gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed il ritiro delle deleghe a livello distrettuale, con riferimento al profilo di assistente sociale, cat. D, da destinare al Servizio Sociale Territoriale, Servizio Sociale Professionale, al fine di assicurare l'implementazione del modello multi-target a livello territoriale;
 - l) prevedere l'attivazione di procedure concorsuali o altre forme di fornitura per assicurare le prestazioni del servizio infermieristico e fisioterapico Casa Residenza Anziani Castiglione dei Pepoli, in funzione dei parametri normativamente previsti in relazione al numero degli ospiti, attualmente assicurate tramite somministrazione di lavoro temporaneo;
 - m) prevedere i trasferimenti e/o i comandi necessari ad assicurare lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali secondo le programmazioni temporali previste, nell'ambito dei relativi progetti organizzativo-funzionali di ciascun servizio, con particolare riferimento all'Area Educativa, Area delle politiche abitative ed Area Famiglie minori e vulnerabilità sociale, come da progetti organizzativi funzionali in corso di approvazione;
 - n) prevedere l'attivazione di progetti ex art. 15 comma 5 CCNL comparto Regione autonomie locali siglato il 1° aprile 1999, finanziati con risorse proprie di bilancio per l'accrescimento dei servizi accreditati, nella misura massima di € 15.000,00;
- di prevedere infine:
- o) la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché in funzione dei predetti vincoli conseguenti dal concorso del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - p) che la predetta programmazione possa subire variazioni, integrazioni o modificazioni nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i., non si evidenziano situazioni di soprannumerarietà di personale o comunque di eccedenza, anche temporanea, in

relazione alle specifiche esigenze funzionali od alla situazione finanziaria dell'Ente, rispetto alla dotazione organica;

- gli indirizzi come sopra espressi troveranno valorizzazione contabile nella previsione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria per l'esercizio in corso;
- ai fini del computo della spesa di personale dell'Istituzione da imputare a carico dell'Unione si fa riferimento alle modalità ed ai parametri elaborati nella Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie 14/AUT/2011/QMIG;
- per l'anno 2016 la spesa di personale programmata risulta complessivamente in linea con il rispetto del vincolo di cui sopra, anche alla luce delle considerazioni espresse in relazione alla spesa dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, per la quale trova applicazione, pur essendo esclusa dai predetti limiti, il rispetto dell'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati;
- nel rispetto delle linee di indirizzo espresse nell'ambito della propria autonomia organizzativa ogni intervento comunque determinante un maggior onere della spesa di personale, come complessivamente intesa, ivi compresa la definizione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, dovrà essere comunque previamente subordinato alla verifica del rispetto dei parametri e della disciplina vincolistica conseguenti alla partecipazione del sistema delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla luce degli indirizzi e degli orientamenti applicativi prevalenti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- alle OO.SS – RSU ex art. 7 del CCNL 01.04.1999;
- all'organo di revisione contabile, per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001;

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 18/2016**

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.